

**DISCIPLINA DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI
ALL'ARTICOLO 35, COMMA 2, DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 13
DEL 2007**

Articolo 1
Oggetto

1. Al fine di assicurare a tutti i nuclei familiari aventi i requisiti di cui all'articolo 2 il raggiungimento di un reddito di garanzia per il soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la Provincia concede ai medesimi un sostegno economico ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007.
2. L'intervento di sostegno economico di cui al comma 1 consiste in un'erogazione monetaria, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, ad integrazione di una condizione economica del nucleo familiare insufficiente rispetto ai bisogni di cui al comma 1.
3. L'ammontare del reddito di garanzia di cui al comma 1 è determinato in termini di reddito equivalente con deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 2
Destinatari

1. Hanno titolo al beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
 - a) presenza di almeno un componente avente residenza da più di tre anni continuativi in un comune della provincia di Trento al momento della domanda;
 - b) indicatore di condizione economica del nucleo familiare, considerando tutti i suoi componenti anche se non in possesso del requisito della triennialità della residenza, inferiore all'indicatore corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia di cui all'articolo 1;
 - c) sottoscrizione, contestuale alla presentazione della domanda, della dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego ovvero attestazione di averla già sottoscritta presso l'Agenzia del Lavoro da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. In caso di sottoscrizione contestuale, la dichiarazione è trasmessa all'Agenzia del Lavoro per gli adempimenti di competenza;
 - d) in alternativa alla lettera c), l'adesione al progetto sociale per i nuclei familiari di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di questa disciplina il nucleo familiare è la famiglia anagrafica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, con le eccezioni individuate ai commi 3, 4 e 5.

3. Al fine della determinazione dell'indicatore della condizione economica del nucleo familiare:

a) si tiene conto della condizione economica del coniuge non facente parte del nucleo medesimo, ad eccezione del caso che lo stesso sia legalmente separato oppure irreperibile oppure denunciato, istruito, sottoposto a giudizio o condannato per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo medesimo;

b) si tiene conto della condizione economica del genitore di uno o più minori facenti parte del nucleo medesimo che, ancorché residente altrove, coabita abitualmente con gli stessi;

c) non si tiene conto della condizione economica dei componenti risultanti sulla certificazione anagrafica per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione dalla scheda di famiglia o che di fatto hanno cessato la coabitazione in quanto irreperibili oppure denunciati, istruiti, sottoposti a giudizio o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo medesimo oppure in quanto hanno abbandonato il nucleo familiare al quale appartiene il coniuge. Lo stato di abbandono è comprovato da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica competente in materia socio-assistenziale.

4. Al fine della determinazione della misura dell'intervento economico ai sensi dell'articolo 5 non si tiene conto di:

a) componenti maggiorenni che, al momento della domanda, non hanno residenza continuativa in un comune della provincia di Trento da più di tre anni;

b) componenti di cui al comma 3, lettera c);

c) componenti detenuti in istituti di pena;

d) componenti ospitati presso strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali;

e) componenti che comunque non coabitano.

5. Inoltre, il minore affidato non è valutato, ai fini dei commi 3 e 4, né nel nucleo familiare di origine né in quello affidatario.

6. Nei casi di deroga di cui ai commi 4 e 5 la domanda di cui all'articolo 4 è presentata esclusivamente per conto dei componenti risultanti dalla certificazione anagrafica che di fatto coabitano; la mancata indicazione del ricorrere di queste circostanze è oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria per mendacità della dichiarazione.

Articolo 3

Deroghe all'onere di ricerca attiva di un lavoro

1. Ai fini di questa disciplina, sono considerati in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le persone di età compresa tra i 18 anni e i 60 per le donne e i 65 per gli uomini, non in possesso di una certificazione di non collocabilità al lavoro.

2. Ancorché privi di occupazione ed in grado di assumere o riassumere un lavoro ai sensi del comma 1, sono esentati dagli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c):

a) persone, limitatamente ad una sola per nucleo, che hanno la cura diretta e continuativa di un qualsiasi componente del nucleo familiare o di un soggetto esterno al nucleo medesimo, purché legato da vincolo di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado; l'assistito deve essere beneficiario di indennità di accompagnamento o prestazioni analoghe;

- b) studenti di scuola secondaria di secondo grado fino all'età di 21 anni ovvero, se di età superiore, nel corso legale di studi;
- c) studenti universitari titolari di borsa di studio e studenti frequentanti corsi post-universitari;
- d) giovani impegnati nel servizio civile su base volontaria.

Articolo 4 *Presentazione della domanda*

1. La domanda è presentata all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa, di seguito Agenzia, per conto dell'intero nucleo familiare da uno dei suoi componenti, anche avvalendosi, ai fini della presentazione telematica della domanda stessa, del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992 e degli istituti di patronato ed assistenza sociale. Detto componente assume, ove la domanda sia idonea, la qualifica di titolare dell'intervento per i sei quadrimestri successivi, salvo che la sua domanda non venga presa in carico da parte dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 8.

2. In sede di presentazione della domanda l'operatore procede alla verifica della ricorrenza, nel nucleo familiare del richiedente, delle condizioni di cui all'articolo 8, che presuppongono la necessità di una preventiva valutazione da parte del servizio sociale, al quale il richiedente viene indirizzato. Nel caso in cui si pervenga alla redazione del progetto sociale, la domanda è presentata ai servizi sociali territorialmente competenti, che assistono il richiedente nella redazione informatica della domanda stessa.

2 bis. Il richiedente può rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni contenute nella domanda, con esclusione dell'ultimo mese di erogazione dell'intervento, se la variazione comporta una situazione di vantaggio. Tale disposizione vale anche per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8.

3. Il richiedente è comunque tenuto a segnalare le eventuali modifiche intervenute, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, nella composizione del nucleo familiare.

Articolo 4 bis *Valutazione della congruità della domanda*

1. In sede di presentazione della domanda effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 8 il richiedente è tenuto a fornire le informazioni previste al punto 4.1. dell'Allegato 2, al fine di verificare la compatibilità dei costi sostenuti dal nucleo nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati nella scheda ICEF con i redditi dichiarati per il medesimo periodo, come individuati al punto 4.2. dell'Allegato 2.

2. Se la spesa per i consumi risulta superiore ai redditi dichiarati, la domanda è dichiarata incongrua; in detta ipotesi il nucleo familiare può accettare l'imputazione dell'indicatore di condizione economica superiore, corrispondente ai costi dei consumi, oppure, se non accetta, accedere all'intervento solo a seguito di validazione

dell'indicatore di condizione economica risultante dalle dichiarazioni reddituali e patrimoniali rese, effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 7.

Articolo 5

Modalità di determinazione dell'intervento economico

1. La misura mensile dell'intervento di sostegno economico è data dalla trasformazione in reddito, divisa per dodici e arrotondata all'euro, della differenza tra l'indicatore di condizione economica corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia e l'indicatore di condizione economica del nucleo familiare risultante in sede di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 bis, comma 2.. Nella trasformazione in reddito di detta differenza è applicata la scala di equivalenza utilizzata ai fini ICEF corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare, con l'esclusione dei componenti individuati dall'articolo 2, commi 4 e 5. Nel caso di redazione di un progetto sociale, la quantificazione può essere effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3. Se la misura mensile risulta inferiore a 25 euro, si riconosce comunque un'integrazione pari a tale importo. La condizione economica del nucleo familiare è ottenuta applicando agli elementi di reddito e patrimonio indicati nelle dichiarazioni ICEF il metodo di calcolo di cui all'allegato 2.

Articolo 6

Durata e modalità di erogazione dell'intervento

1. L'intervento ha una durata di mesi quattro e decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
2. L'Agenzia concede l'intervento sulla base dei dati trasmessi per via telematica, senza necessità di acquisire preventivamente il modello cartaceo della domanda. L'erogazione avviene in rate mensili con scadenza il giorno 27. La mensilità di dicembre è corrisposta con scadenza il giorno 16. Qualora l'importo della rata mensile sia pari o inferiore ad euro 50,00 l'intervento è corrisposto in un'unica soluzione il primo mese.
3. In caso di decesso del titolare dell'intervento, le mensilità non riscosse possono essere erogate ad un delegato individuato per conto dei componenti superstiti del nucleo familiare beneficiario.
4. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, il progetto sociale può disporre tempi e modalità diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 7

Rinnovo dell'intervento

1. L'intervento può essere rinnovato per un massimo di tre volte, anche non consecutive, in un arco temporale di ventiquattro mesi, a seguito di presentazione di un'apposita domanda, con la quale si attesta:

a) il perdurare dello stato di bisogno economico, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) il mantenimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

In occasione della presentazione della domanda di rinnovo si procede, ad eccezione dei casi in cui sia stata rilasciata l'attestazione di cui all'articolo 8, comma 5, alla verifica di cui all'articolo 4, comma 2.

2. La domanda di rinnovo può essere presentata a partire dall'inizio dell'ultimo mese di erogazione dell'intervento in essere, anche da un componente il nucleo familiare diverso dal titolare dell'intervento, senza che questa persona assuma tale qualifica, anche qualora uscisse dal nucleo familiare. Nel caso in cui il titolare dell'intervento fuoriesca dal nucleo familiare, le eventuali mensilità residue sono revocate e il quadrimestre in cui il titolare dell'intervento è fuoriuscito dal nucleo familiare è considerato per intero al fine del conteggio del numero massimo di rinnovi. È fatta salva la possibilità per il nucleo familiare dal quale è fuoriuscito il titolare di intervento di presentare una nuova domanda.

3. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica ai nuclei familiari:

a) nei quali tutti i componenti idonei ad assumere o riassumere un ruolo lavorativo e da ciò non esentati ai sensi dell'articolo 3 svolgono attività lavorativa;

b) in relazione ai quali il servizio sociale abbia rilasciato l'attestazione di cui all'articolo 8, comma 5, per il periodo di validità della stessa;

c) che si avvalgono delle modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

4. La disciplina prevista dal presente articolo si applica in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un titolare dell'intervento. Se nel nucleo sono presenti più componenti che rivestono tale qualifica, si tiene conto di quello a carico del quale risulti effettuato il maggior numero di rinnovi.

Articolo 8 *Progetto sociale*

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2, la presentazione della domanda è subordinata al preventivo vaglio del servizio sociale territorialmente competente per i nuclei familiari:

a) che chiedono il rinnovo dell'intervento in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 2;

b) che, nel caso di incongruità della domanda secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 bis, rifiutano l'imputazione dell'indicatore di condizione economica corrispondente alle spese derivanti dai consumi;

c) che risultano residenti senza fissa dimora;

d) nei quali si ravvisano le condizioni di cui al comma 2 che fanno presupporre la ricorrenza di problematiche sociali ulteriori rispetto al bisogno di natura meramente economica.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1, lettera d) sono quelli nei quali sono presenti componenti idonei al lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che risultano tutti, con riferimento al momento di presentazione della domanda, essere disoccupati o inoccupati e ricadere in una o più delle seguenti condizioni:

- a) non avere maturato, dal giorno 1 gennaio dell'anno di riferimento per i redditi considerati ai fini ICEF, il periodo minimo di copertura previdenziale obbligatoria individuato con deliberazione di Giunta provinciale;
- b) ancorché siano stati maturati i periodi di cui alla lettera a), aver cessato l'occupazione per dimissioni non per giusta causa o per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La giusta causa delle dimissioni è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'avvenuta opposizione del lavoratore dimissionario al comportamento illecito del datore di lavoro per mezzo di atti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c.;
- c) essere in ricerca di occupazione, ad eccezione del caso che essa sia iniziata da meno di sei mesi per sostituire un reddito da lavoro prodotto da un componente fuoriuscito dal nucleo nei tre mesi precedenti l'inizio della ricerca stessa.

3. Qualora il servizio sociale riscontri una situazione caratterizzata da problematiche socio-assistenziali ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica, esso redige un progetto sociale che riguarda tutti i componenti del nucleo familiare. Il progetto è diretto a rispondere nel loro complesso, attraverso l'individuazione di soluzioni condivise, ai bisogni che costringono il nucleo in situazioni di dipendenza, al fine di evitare che nei beneficiari dell'intervento economico di cui all'articolo 1 si determinino atteggiamenti o posizioni di rinuncia alla ricerca o al ripristino delle proprie autonome capacità di guadagno. In particolare il progetto prevede:

- a) l'obbligo, per i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, di sottoscrivere l'impegno all'accettazione immediata di un impiego, ovvero prende atto dell'avvenuta sottoscrizione. E' possibile individuare casi di deroga a detto obbligo, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) la durata dell'intervento economico, comunque non superiore ai sei mesi per i soggetti idonei ad assumere un ruolo lavorativo ed ai dodici mesi negli altri casi;
- c) la quantificazione dell'intervento, con la possibilità di applicare la scala di equivalenza corrispondente ad un numero di componenti inferiore rispetto a quello individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
- d) l'eventuale sostituzione, in tutto o in parte, dell'erogazione monetaria con forme alternative di sostegno quali l'apertura di credito presso esercizi commerciali di generi di prima necessità;
- e) ove possibile, la promozione della creazione di una rete di solidarietà coinvolgendo anche i parenti che non appartengono al nucleo familiare.

3 bis. Il servizio sociale può, nel caso di cui al comma 3, disporre che il calcolo della condizione economica ai fini degli articoli 2, comma 1, lett. b), e 5 sia effettuato secondo le modalità di cui al punto 3 dell'allegato 2, anche se le fattispecie previste si sono verificate per cause diverse da quelle ivi individuate al secondo paragrafo.

4. L'intervento subordinato all'adesione ad un progetto sociale non è sottoposto ai limiti di rinnovo di cui all'articolo 7, comma 1. Esso può essere sospeso, su valutazione del servizio sociale, qualora il nucleo familiare non aderisca con continuità al progetto sociale.

5. Qualora il servizio sociale non riscontri, in capo ai nuclei di cui al comma 1, problematiche di natura socio-assistenziale da risolvere mediante la realizzazione di un progetto, lo stesso li indirizza alla presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 4, fornendoli di apposita attestazione dell'insussistenza della necessità di un percorso sociale ai fini dell'accesso all'intervento e degli

eventuali rinnovi ai sensi dell'articolo 7. Questa attestazione non può essere rilasciata se sussistono i motivi di rifiuto dell'intervento di cui al comma 6. Essa ha validità temporale pari 12 mesi dalla data del rilascio e copre comunque l'intero mese in cui scade; nel corso di detto periodo il rinnovo non incontra i limiti di cui all'articolo 7, comma 1. In riferimento alle attestazioni rilasciate sulla base della disciplina adottata con deliberazione di Giunta provinciale n. 2216 di data 11 settembre 2009, la validità per i secondi dodici mesi è subordinata ad una valutazione effettuata dai servizi sociali territorialmente competenti a seguito di una riconvocazione d'ufficio.

6. Anche in presenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, il servizio sociale rifiuta la concessione dell'intervento se:

- a) il nucleo familiare non intende aderire ad un progetto sociale;
- a bis) si rileva un mero bisogno economico con atteggiamenti e posizioni di rinuncia rispetto ad un'autonoma capacità di guadagno e non è proponibile un progetto sociale non sussistendo problematiche socio-assistenziali;
- b) gli accertamenti condotti nella presa in carico del caso evidenziano che il nucleo familiare di appartenenza del richiedente vive in un contesto, gode di beni o conduce uno stile di vita di livello superiore a quello compatibile con l'indicatore di condizione economica dichiarato;
- c) ricorre il caso di cui al comma 7, lettera b).

7. In riferimento ai nuclei familiari di cui al comma 1, lettera b), il servizio sociale, preso atto anche di eventuali elementi conoscitivi addotti dal nucleo a giustificazione della sostenibilità delle spese, può:

- a) ritenere maggiormente rappresentativo della reale condizione economica del nucleo familiare l'indicatore risultante dalle dichiarazioni reddituali e patrimoniali. In detta ipotesi, l'indicatore risultante dalle dichiarazioni è validato e l'intervento è erogato secondo le modalità di cui ai commi 3 o 5;
- b) ritenere maggiormente rappresentativo della reale condizione economica del nucleo familiare l'indicatore di condizione economica corrispondente alle spese quantificate in base all'analisi dei consumi. In tale ipotesi, l'intervento è rifiutato e al nucleo familiare che ha rifiutato l'imputazione immediata di tale indicatore è preclusa la presentazione di una nuova domanda nei sei mesi successivi alla data dell'avvenuto rifiuto.

8. La concessione dell'intervento da parte dell'Agenzia a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane può costituire presupposto per l'attivazione nei confronti di tali nuclei del segretariato sociale secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 3, ultimo periodo, della legge provinciale n. 13 del 2007.

Articolo 9

Modalità di erogazione dell'intervento sulla base di progetto sociale

1. L'erogazione è effettuata mensilmente dall'ente locale, che adotta ogni misura utile al fine di rispondere tempestivamente allo stato di bisogno manifestato.

2. E' fatto obbligo al richiedente di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare; la rideterminazione dell'importo del

beneficio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate dette variazioni.

Articolo 10 *Incentivo al lavoro*

1. Al componente di un nucleo familiare nel quale nessuno lavora che inizia, nel corso dell'erogazione dell'intervento di cui all'articolo 1, un'attività lavorativa è riconosciuto un incentivo monetario pari al doppio di una mensilità del beneficio in godimento al momento in cui detta attività prende avvio.

2. Ai fini di questo articolo, l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto a seguito di domanda presentata dall'interessato nei sei mesi successivi la data di maturazione del primo anno di attività lavorativa ininterrotta. La concessione dell'incentivo avviene entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Ciascun soggetto può ottenere l'incentivo di cui al comma 1 una sola volta.

Articolo 11 *Rifiuto di un impiego*

1. Il rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro, ancorché ad esso non consegua il venir meno della condizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), comporta, per il nucleo familiare di appartenenza del soggetto non rientrante nella previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, che ha opposto il rifiuto, l'impossibilità di presentare domanda nei tre quadrimestri successivi all'ultimo mese di erogazione dell'intervento per il quale era stata presentata domanda al momento in cui si è realizzata detta fattispecie. Tuttavia, il servizio sociale territorialmente competente può, nell'ambito di una presa in carico complessiva, disporre comunque l'erogazione dell'intervento qualora emergano particolari motivazioni o cause di disagio che abbiano determinato il rifiuto.

2. Per le finalità di questo articolo si intendono ingiustificati il rifiuto non motivato e il rifiuto opposto per motivi diversi da quelli di salute certificati.

3. Al rifiuto ingiustificato sono equiparati:

- a) la mancata risposta all'offerta di lavoro;
- b) l'irreperibilità;
- c) la perdita dello stato di disoccupazione disposta, per motivi diversi dall'inizio di un'attività lavorativa, dal servizio per l'impiego competente;
- d) la mancata partecipazione ad iniziative concordate con l'Agenzia del Lavoro per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'intervento;
- e) la cessazione dell'occupazione per i motivi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

4. Le fattispecie di cui al comma 3 non producono gli effetti di cui al comma 1 se si verificano nel corso di assenza, per un periodo comunque non superiore ai 15 giorni per semestre dell'anno solare, dei componenti il nucleo tenuti alla sottoscrizione di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), purché detta assenza sia stata previamente comunicata al soggetto che ha concesso l'intervento di cui all'articolo 1.

Articolo 12
Monitoraggio

1. L'intervento economico di cui all'articolo 1 è oggetto di monitoraggio e di valutazione di impatto secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.